

FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.60 dell'8 marzo 2022

Riunione del 02 marzo 2022

31.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- D. E.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 30/2021-22 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta minorenne:

D. E., in persona degli esercenti la patria potestà, per aver ingiustificatamente mancato di ottemperare all'invito rivoltole, con racc. A/R del 09.09.2021, dall'ASD Gruppo Sportivo Pescara Volley a sottoporsi alla visita medico sportiva, impedendo in tal modo che potesse perfezionarsi il suo tesseramento per la stagione 2021/2022, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento trae origine dall'esposto del 31/10/2021 inviato alla Procura Federale dalla ASD Gruppo Sportivo Pescara Volley, con il quale veniva segnalato che l'atleta D. E., tesserata con il suddetto sodalizio, non aveva



risposto alla convocazione presso l'Istituto di Medicina dello Sport per sottoporsi alla visita medico sportiva per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'attività agonistica.

La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, la deferiva dinanzi questo Tribunale che fissava per la discussione l'udienza del 02/03/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede risultava collegato per la Procura l'Avv. Mario Tobia. Nessuno era presente per l'incolpata.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguata sanzioni (tre mesi di sospensione).

All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto posto a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura nei confronti dell'atleta D. E., risulta pacifico e non contestato. In una mail inviata alla procura il papà dell'atleta comunicava la volontà di non far proseguire l'attività alla figlia.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta dell'atleta, consistita nel non rispondere all'invito di sottoporsi alla visita presso l'Istituto di Medicina dello Sport per ottenere la necessaria certificazione ai fini del rinnovo del tesseramento, comporti la violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10 bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 ,19 e 30 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, ed in generale della normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

La volontà di non voler più giocare alla pallavolo, come dichiarato dal papà, non esime il tesserato dal rispondere alle convocazioni.



Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva; ciò fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

L'accertamento della responsabilità disciplinare dell'atleta così come indicata nell'atto di deferimento della Procura Federale, risulta non contestato.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico dell'atleta D. E. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre.

Roma lì 07 marzo 2022

Il Presidente F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso l'8 marzo 2022